



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

POLIZIA LOCALE

Indirizzo **P.zza Martiri Liberta', 1**

Codice Fiscale **85000850041**

Partita I.V.A. **00308170042**

AREA DI VIGILANZA

ORDINANZA N. 545

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
TEMPORANEA CHIUSURA ALLA VIABILITA' DI VIA C.V. DRAGO E VIA VILLANOVETTA
MANIFESTAZIONE CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA
"GIRO D'ITALIA WOMEN" – 9^ TAPPA SALUZZO-SALUZZO" - DEL 07/06/2026**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Viste le richieste prot. 6363 del 024/04/2026 presentate dalla società "RCS Sport SpA" con sede in MILANO in Via Rizzoli n.8 quale società organizzatrice della corsa ciclistica denominata "Giro d'Italia Women – 9^ Tappa Saluzzo - Saluzzo" da effettuarsi il giorno di Domenica 07 Giugno 2026;

Vista la comunicazione trasmessa in data **26 Maggio 2026** prot. n. **007723** dalla Provincia di Cuneo con cui veniva inoltrato l'assenso alla manifestazione ciclistica competitiva denominata "Giro d'Italia Women – 9^ Tappa Saluzzo - Saluzzo" da effettuarsi il giorno di **Domenica 07 Giugno 2026**;

Vista l'Ordinanza del Prefetto di Cuneo n. **0034069 del 28/05/2026** con cui prevede la chiusura totale della circolazione in entrambi i sensi di marcia **45 (quindici) minuti** prima del passaggio della corsa alla media più veloce secondo la crono tabella ufficiale fornita dall'organizzazione nonché l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il percorso di gara;

Tenuto conto delle risultanze della riunione tenutasi nel giorno 04 giugno 2026;

Considerato che l'autorizzazione prevede, tra l'altro, che sia accertata l'esistenza di un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata in occasione del transito dei concorrenti su tutte le strade, anche quelle di competenza Comunale, facenti parte del percorso di gara;

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade di competenza Comunale ricadenti nel territorio del Comune di Verzuolo e precisamente: **Via C.V. Drago e Via Villanovetta**;

Considerato che il transito dei ciclisti, nel territorio del Comune di Verzuolo, è previsto tra le ore 17,04 alle ore 17,34 di domenica 07 giugno 2026;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Ritenuto di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara per i tratti di competenza Comunale;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L.241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Dato atto che tale Ordinanza costituisce atto rientrante nella competenza del sottoscritto ai sensi del combinato disposto degli art. 107 e 109 comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visti gli art 5 comma 3, 6, 7, 37, 157, 158 e 159 del nuovo "Codice della Strada" emanato con D. Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

la chiusura totale alla circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia **dalle ore 16,00 alle ore 18,00** nonché il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore **13,00 alle ore 18,00 di DOMENICA 07 Giugno 2026 su tutto il percorso di gara nei tratti di competenza Comunale e in particolare su Via C.V. Drago e Via Villanovetta** per consentire il regolare svolgimento della competizione sportiva denominata "Giro d'Italia Women – 9^ Tappa Saluzzo - Saluzzo".

La riapertura della circolazione stradale avverrà dopo il transito di tutti gli atleti e comunque **15 minuti dopo** il passaggio del motociclista della Polizia Stradale dotato di bandierina rossa o quant'altro finalizzato a tale scopo;

Con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, **da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della chiusura** del transito veicolare e dell'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a cura e spese della società RCS Sport SpA con sede in Milano Via Rizzoli 8 quale società organizzatrice della corsa;
- la chiusura al transito veicolare e la relativa indicazione del divieto di sosta con rimozione forzata dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali (fig. II 46 art. 116 e fig. II 74 art. 120 con pannello integrativo modello II 6/m art. 83 del D.p.R. 16/12/1992 n.495);
- che il comitato organizzatore garantisca per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti. In caso di eventuali pericoli sospenda la manifestazione;
- che il comitato organizzatore metta in atto, con dovuto anticipo e con proprio personale di sorveglianza adeguatamente formato, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano la strada percorsa dai concorrenti che partecipano alla gara al fine di evitare qualsivoglia incidente;
- la pubblicità dei sopradescritti provvedimenti, il collocamento dei prescritti segnali stradali, la manutenzione della segnaletica posizionata per effetto del presente provvedimento, il posizionamento di personale a tutela dei partecipanti e addetto alla circolazione stradale (**Personale A.S.A. - Addetto alle Segnalazioni Aggiuntive - Gare Ciclistiche-**) per presidiare l'intero percorso di gara onde prevenire e/o evitare qualsivoglia incidente, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione della gara ciclistica, **sarà ad esclusiva cura e spese della Società Organizzatrice "RCS Sport SpA" con sede in MILANO in Via Rizzoli n.8 .**

DISPONE

Che durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è vietato la sosta e la fermata di autoveicoli lungo entrambi i margini della carreggiata e nei luoghi ove possano essere d'intralcio o di pericolo alla circolazione, secondo l'apprezzamento delle Forze dell'Ordine presenti;

E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi:

- nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

SI AVVERTE

che:

gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione sportiva e dalla presente Ordinanza.

La presente ordinanza non esime da tutti gli obblighi e adempimenti inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

SI COMUNICA

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di PIEMONTE entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunicano:

- mediante invio della presente all'Organizzazione dell'Evento per tutti gli adempimenti di competenza;
- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle prescrizioni ed ogni abuso dell'Ordinanza stessa ne comporterà l'immediata revoca.

A carico dei contravventori si procederà a norme di legge.

DISPONE

L'invio della presente copia a : Sindaco, Prefetto di Cuneo, Questura di Cuneo, Presidente della Provincia di Cuneo, alla Società “RCS Sport SpA”, al Comando Polizia Stradale di Cuneo, al Comando Stazione Carabinieri di Verzuolo, Ufficio Tecnico Sede.

Verzuolo li 04/06/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE

Commissario Daniele BELTRAME (*)

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce documento cartaceo e firma autografa.